

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"SAPIENZA"- UNIVERSITÀ DI ROMA**

**PRIMO ANNO - PRIMO CANALE - A.A. 2015-2016
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - I PROVA SCRITTA
CANALE II**

TEMA

Errore sulla giurisdizione e strumenti di tutela: rimedi preventivi e successivi

ATTO

Tizio, dipendente del Comune di Beta, proponeva, in data 15 ottobre 2014, ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale con il quale impugnava il provvedimento di demansionamento adottato dal competente dirigente dell'ufficio comunale, chiedendo il risarcimento del relativo danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 30.000. Col medesimo ricorso, Tizio chiedeva altresì emolumenti retributivi non corrisposti risalenti all'anno 2010.

Il Comune di Beta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in considerazione, tra l'altro, della natura di atto di "microorganizzazione" del provvedimento impugnato, da ritenersi perciò adottato dal dirigente comunale con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro.

Il giudice amministrativo, con sentenza del 20 marzo 2015, non impugnata, declinava la propria giurisdizione indicando il giudice ordinario come giudice munito di giurisdizione.

Con atto di riassunzione del 20 gennaio 2016, Tizio riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Beta. Col predetto atto proponeva altresì una ulteriore domanda avente ad oggetto la condanna del Comune alla corresponsione di contributi previdenziali.

Il candidato, assunto le vesti del legale del Comune, rediga l'atto ritenuto più opportuno.

PARERE

Tizio, dipendente del Comune di Beta, proponeva, in data 15 ottobre 2014, ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale con il quale impugnava il provvedimento di demansionamento adottato dal competente dirigente dell'ufficio comunale, chiedendo il risarcimento del relativo danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 30.000. Col medesimo ricorso, Tizio chiedeva altresì emolumenti retributivi non corrisposti risalenti all'anno 2010.

Il Comune di Beta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in considerazione, tra l'altro, della natura di atto di "microorganizzazione" del provvedimento impugnato, da ritenersi perciò adottato dal dirigente comunale con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro.

Il giudice amministrativo, con sentenza del 20 marzo 2015, non impugnata, declinava la propria giurisdizione indicando il giudice ordinario come giudice munito di giurisdizione.

Con atto di riassunzione del 20 gennaio 2016, Tizio riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Beta. Col predetto atto proponeva altresì una ulteriore domanda avente ad oggetto la condanna del Comune alla corresponsione di contributi previdenziali.

Il Comune di Beta, al fine di conoscere le possibilità di contestare le avverse pretese, chiedeva al proprio legale parere motivato sulla vicenda.

Il candidato, assunto le vesti del legale del Comune, premessi brevi cenni sulla c.d. translatio iudicii tra giurisdizioni, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.